



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.6.2009
COM(2009) 309 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Settima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere"

INDICE

1.	Introduzione	3
1.1.	Contesto della relazione	3
1.2.	Recenti sviluppi tecnologici ed evoluzione del mercato televisivo in Europa.....	3
1.3.	Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE.....	4
2.	Applicazione della direttiva	4
2.1.	Paese di origine, libera circolazione e giurisdizione	4
2.2.	Eventi di particolare rilevanza per la società	6
2.3.	Brevi estratti	6
2.4.	Promozione delle opere europee e indipendenti	6
2.5.	Applicazione delle norme in materia di pubblicità	7
2.6.	Tutela dei minori e dell'ordine pubblico.....	9
2.7.	Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione	10
3.	Aspetti internazionali	11
3.1.	Allargamento – previsioni.....	11
3.2.	Quadro internazionale relativo alla diversità culturale	11
3.3.	Cooperazione con il Consiglio d'Europa	11
4.	Prossima relazione	12
5.	Conclusioni	12

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto della relazione

Conformemente all'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹, modificata dalla direttiva 97/36/CE² (la direttiva "Televisione senza frontiere", in seguito "DTSF"), la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo la settima relazione sull'applicazione della direttiva. La presente relazione riguarda l'attuazione della DTSF durante il periodo 2007-2008.

L'obiettivo principale della relazione consiste nel descrivere e analizzare i fatti salienti concernenti l'attuazione della DTSF nel periodo di riferimento³.

L'11 dicembre 2007 il Consiglio e il Parlamento hanno adottato la direttiva 2007/65/CE, da recepire entro il 19 dicembre 2009. Tale direttiva, entrata in vigore il 19 dicembre 2007, ha sostanzialmente modificato la DTSF e ne ha cambiato la denominazione in "direttiva sui servizi di media audiovisivi" (DSMAV)⁴. Saranno prese in considerazione anche le nuove disposizioni della direttiva.

1.2. Recenti sviluppi tecnologici ed evoluzione del mercato televisivo in Europa

Gli operatori di televisione a pagamento hanno generalmente realizzato ingenti profitti dalla loro attività, mentre le emittenti in chiaro e le società di radiodiffusione pubbliche tradizionali hanno registrato un ristagno o un calo degli introiti. A livello statistico, secondo i dati più recenti del 2006⁵ le entrate nette delle società di radiodiffusione dell'UE ammontavano a quasi 79 miliardi di euro (servizio pubblico 39%, emittenti commerciali in chiaro 28%, televisione a pagamento 22%, canali tematici e televendite 11%).

A novembre del 2008 negli Stati membri erano presenti oltre 4 000 servizi di radiodiffusione⁶. Oltre a 352 canali nazionali terrestri analogici e digitali, erano disponibili su una o più piattaforme circa 1 742 canali, di cui almeno 650 erano rivolti al mercato di uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di paesi situati al di fuori dell'Unione. Si stima che, oltre ai canali disponibili a livello nazionale o provenienti da altri Stati membri, vi siano oltre 1 500 canali regionali. I cittadini europei possono altresì accedere a più di 750 canali provenienti da paesi terzi e trasmessi in almeno uno Stato membro.

¹ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

² GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

³ Fa seguito alla sesta relazione sull'attuazione [COM(2007) 452 definitivo].

⁴ Si veda l'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE: "La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: 'Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)'".

⁵ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2008

⁶ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, database MAVISE.

A dicembre del 2008 oltre 600 servizi a richiesta erano erogati da fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti nel territorio dell'Unione europea. La maggior parte dei servizi non lineari è fornita tramite Internet o attraverso la piattaforma IPTV.

Il pubblico si è frammentato ulteriormente poiché gli spettatori sono passati in una certa misura a nuovi canali e servizi a richiesta. Tuttavia, nel periodo in esame gli spettatori non hanno modificato radicalmente i propri schemi generali di visione. In alcuni paesi il tempo trascorso di fronte alla TV è aumentato nel 2008 rispetto al 2006 (Regno Unito, Spagna, Romania), mentre in altri è diminuito (Repubblica ceca, Germania, Belgio, Paesi Bassi). L'Ungheria si conferma il paese in cui si trascorre più tempo davanti al televisore (260 minuti/giorno), mentre l'Austria e la Svezia sono gli Stati membri in cui gli spettatori trascorrono quotidianamente meno tempo a guardare la televisione (rispettivamente 148 e 160 minuti/giorno).

1.3. Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE

La nuova DSMAV offre il livello di armonizzazione normativa necessario al conseguimento degli obiettivi del mercato interno poiché fornisce il quadro giuridico per la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi sulla base del principio del paese di origine.

2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

2.1. Paese di origine, libera circolazione e giurisdizione (articoli 2, 2 bis e 3)

Il principio basilare su cui è fondata la direttiva 89/552/CEE è quello del "paese di origine". I servizi che rispettano la normativa del paese in cui sono stabiliti i loro fornitori possono circolare liberamente all'interno del mercato comunitario. Tuttavia, l'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva consente agli Stati membri di adottare misure di salvaguardia qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in maniera evidente, grave e seria le disposizioni della direttiva sulla tutela dei minori o l'incitamento all'odio.

Conformemente all'articolo 3, gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva.

L'applicazione di questa disposizione ha determinato l'avvio di un procedimento sanzionatorio da parte del Consiglio superiore dell'audiovisivo (CSA, *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*) belga nei confronti delle emittenti TVi e CLT-UFA per i servizi RTL-TVi, Club RTL e Plug TV, che erano sotto licenza belga fino al 31 dicembre 2005, ma avevano anche una licenza lussemburghese. Il 15 gennaio 2009 il *Conseil d'Etat* belga ha stabilito che la DTSF sancisce chiaramente che un unico Stato membro può esercitare la giurisdizione nei confronti di un'emittente, rilevando altresì che il 1° gennaio 2006 i canali erano titolari di una licenza in Lussemburgo e che pertanto rientrano nell'ambito di competenza delle autorità di questo paese. A seguito della richiesta di autorizzazione in Belgio, le autorità belghe avevano di fatto negato la validità della licenza rilasciata dal Lussemburgo.

Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE [nuovi articoli 2, paragrafo 4, 2 bis, paragrafo 4, e 3 (paragrafi da 2 a 5)]

- **Misure di salvaguardia nei servizi non lineari (nuovo articolo 2 bis, paragrafo 4)**

Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, l'articolo 2 bis, paragrafo 4, introduce la possibilità per uno Stato membro di adottare misure di salvaguardia in merito al principio della libertà di ricezione laddove tali provvedimenti siano necessari per tutelare l'ordine pubblico, la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e i consumatori. Salvo casi urgenti, tali misure devono essere precedute da una notifica allo Stato membro competente e alla Commissione, la quale deve verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

- **Procedure di accertamento dell'elusione nei servizi lineari e non lineari (nuovo articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e paragrafo 8)**

Conformemente all'articolo 3, per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva. Se uno Stato membro ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, l'articolo 3, paragrafo 2, prevede una procedura di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e di destinazione. In assenza di un esito soddisfacente, qualora l'emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare le norme nazionali più rigorose, lo Stato membro di destinazione può adottare misure appropriate purché siano debitamente notificate e ritenute compatibili con il diritto comunitario dalla Commissione.

Quanto ai servizi a richiesta, non esistono disposizioni analoghe nei casi di elusione delle norme nazionali più rigorose; tuttavia, i principi generali elaborati dalla Corte di giustizia si applicano anche a questi servizi⁷.

- **Criteri sussidiari di giurisdizione (nuovo articolo 2, paragrafo 4)**

Per quanto riguarda l'applicazione di criteri sussidiari per la determinazione dello Stato membro competente, la giurisdizione deve essere esercitata dal paese in cui è situato il collegamento terra-satellite (up-link) e lo Stato membro dotato di una capacità via satellite sarà responsabile solo qualora non esista un collegamento terra-satellite all'interno della Comunità.

Per evitare casi di doppia giurisdizione o di incompetenza assoluta, in occasione della sua venticinquesima riunione il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva ha stabilito la simultanea entrata in vigore delle

⁷ Direttiva 2000/31/CE, considerando 57: la Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro. Si vedano in particolare le cause C-212/97, Centros, 9 marzo 1999, e C-196/04, Cadbury, 12 settembre 2008.

misure nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 4, al termine del periodo di recepimento⁸.

La Commissione ha inoltre proposto la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni in materia di operatori satellitari e collegamenti terra-satellite al fine di individuare i servizi di media audiovisivi interessati.

2.2. Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis/nuovo articolo 3 undecies)

L'articolo 3 bis, paragrafo 1, DTSF stabilisce che gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che eventi di particolare rilevanza per la società non siano trasmessi in modo da privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili. Ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità delle misure con il diritto comunitario.

A seguito della sentenza nella causa Infront WM AG/Commissione⁹, la Commissione ha adottato una nuova decisione sulle misure notificate conformemente alle sue norme in materia di procedura collegiale, delega e applicazione delle decisioni. L'elenco consolidato delle misure adottate è stato pubblicato¹⁰.

In seguito al ricorso della Commissione, il Tribunale ha confermato la prima sentenza e ha stabilito che Infront era legittimata a proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale¹¹.

La FIFA e l'UEFA hanno presentato reclamo contro le decisioni adottate dalla Commissione in merito agli elenchi di eventi importanti di Belgio e Regno Unito¹², riguardanti l'inclusione dell'intero girone finale della Coppa del mondo FIFA e del Campionato europeo UEFA nei rispettivi elenchi di eventi di particolare rilevanza.

2.3. Brevi estratti (nuovo articolo 3 duodecies)

La direttiva 2007/65/CE ha introdotto una nuova disposizione sui brevi estratti da utilizzare per i notiziari, in conformità della quale ogni emittente stabilita nella Comunità ha accesso a brevi estratti di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva. Questi brevi estratti devono essere utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.

2.4. Promozione delle opere europee e indipendenti (articoli 4 e 5)

Conformemente agli articoli 4 e 5 DTSF, le emittenti televisive sono tenute a riservare alle opere europee la maggior parte del loro tempo di diffusione preso in considerazione. Le emittenti televisive devono inoltre riservare alle opere europee

⁸ Si veda il paragrafo 2.7.1.

⁹ Causa T-33/01, Infront WM AG/Commissione, 15 dicembre 2005.

¹⁰ GU C 17 del 24.1.2008, pagg. 7-10.

¹¹ Causa C-125/06, Commissione/Infront WM AG, 13 marzo 2008.

¹² Cause T- 385/07, T-55/08 e T-68/08.

realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o del loro bilancio destinato alla programmazione.

Il 22 luglio 2008 la Commissione ha adottato l'Ottava comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" negli Stati membri della UE-25 per il periodo di riferimento 2005-2006.

Il tempo medio di trasmissione riservato alle opere europee in tutta l'UE è aumentato dal 63,52% del 2005 al 65,05% del 2006. A medio termine (2003-2006) la radiodiffusione televisiva di opere europee si è stabilizzata al di sopra del 63%, dato che delinea una situazione complessiva soddisfacente per quanto riguarda la trasmissione di opere europee su canali televisivi comunitari. La percentuale media riservata alle opere di produttori indipendenti trasmesse da tutti i canali europei in tutti gli Stati membri è aumentata dal 36,44% del 2005 al 37,59% del 2006. Questo significa inoltre che la trasmissione di opere europee di produttori indipendenti all'interno dell'UE ha registrato un aumento pari, a medio termine (2003-2006), a 6,2 punti percentuali.

Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE [nuovi articoli 1, lettera n), punto i), terzo trattino, e 3 *decies*]

Per quanto riguarda i servizi non lineari, gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse¹³. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, entro due anni dalla data di recepimento della DSMAV e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione di questa disposizione. Anche la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull'attuazione della disposizione.

La definizione di opere europee viene estesa anche alle coproduzioni audiovisive realizzate con paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.

2.5. Applicazione delle norme in materia di pubblicità (articoli da 10 a 20)

Nella sua sentenza sulla qualificazione di un programma con telefonate in diretta trasmesso dall'emittente pubblica nazionale austriaca ÖRF¹⁴, il Tribunale ha spiegato che la valutazione delle nozioni di "televendita" e "pubblicità televisiva" spetta agli organi nazionali, ma ha fornito orientamenti volti ad agevolare l'interpretazione di entrambi i concetti e la loro applicazione.

Di conseguenza, per essere qualificato come "televendita", un programma con telefonate in diretta deve costituire una vera e propria offerta di servizi per i telespettatori, caratteristica che può essere determinata facendo riferimento ad alcuni criteri, tra cui la quantità di tempo destinata al gioco, l'importo delle entrate generate dalle chiamate a tariffa maggiorata e il tipo di domanda rivolta ai partecipanti.

¹³ Articolo 3 *decies*, paragrafo 1.

¹⁴ C/195-06, Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)/Österreichischer Rundfunk (ORF), 18 ottobre 2007.

Per essere qualificato come “pubblicità televisiva”, un programma con telefonate in diretta deve essere caratterizzato da messaggi che, invitando i telespettatori a partecipare al gioco, li incitano ad acquistare i beni e i servizi presentati come premio o che sono volti a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualità del canale dell'emittente in questione.

Nel 2007 e 2008, in seguito alle relazioni sull'applicazione delle norme in materia di pubblicità da parte degli Stati membri presentate da un consulente indipendente alla Commissione, sono state avviate due procedure di infrazione nei confronti di Italia e Spagna. La procedura di infrazione avviata contro l'Italia riguardava le interruzioni pubblicitarie e la durata massima della pubblicità. Sono stati inoltre individuati alcuni casi di mancato recepimento delle norme in materia di pubblicità nell'ordinamento nazionale italiano. Il 12 dicembre 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia.

La legge italiana è stata modificata al fine di garantire l'efficacia del procedimento sanzionatorio¹⁵ e il rispetto delle norme sulle interruzioni pubblicitarie.

L'autorità nazionale di regolamentazione AGCOM ha inoltre modificato il regolamento italiano in materia di pubblicità con due delibere^{16 17}, una sulla durata minima delle finestre di televendita e l'autopromozione e l'altra sull'ammissione degli spot di televendita nel rispetto dei limiti di affollamento orario¹⁸. L'AGCOM ha inoltre adottato una comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva¹⁹.

La relazione sulla Spagna ha evidenziato molte possibili violazioni gravi e persistenti del limite di affollamento orario. L'11 luglio 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Spagna²⁰ e il 6 maggio 2008 ha emesso un parere motivato²¹ nei confronti di questo paese. Il 27 novembre 2008 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. Le autorità spagnole e la Commissione sono di parere discordante in merito all'interpretazione delle nozioni di “spot pubblicitario” e “altre forme di pubblicità”, concetti che sono fondamentali per l'attuazione delle norme sul limite orario. Di fatto l'interpretazione della Spagna esclude dal limite orario diversi tipi di pubblicità come gli spot di telepromozione, i microspazi pubblicitari e i brevi resoconti a scopo pubblicitario²². Benché, a parere della Commissione, abbiano le caratteristiche di spot, tutte queste tipologie pubblicitarie sono soggette a un limite orario separato definito dal diritto nazionale.

Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE [nuovi articoli 1, lettere h) e m), 3 *sexies*, 3 *septies*, 3 *octies*, 10, 11, 18 e 18 *bis*]

¹⁵ <http://www.parlamento.it/leggi/081011.htm#conve>.

¹⁶ http://www.agcom.it/provv/d_162_07_CSP.htm.

¹⁷ http://www.agcom.it/provv/d_12_08_CSP.htm.

¹⁸ http://www.agcom.it/provv/d_133_08_CSP.htm.

¹⁹ http://www.agcom.it/provv/d_211_08_CSP/d_211_08_CSP.htm.

²⁰ <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1062&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en>

²¹ <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/700&format=HTML&ag%20ed=0&language=IT&guiLanguage=en>

²² In spagnolo *micro-espacios publicitarios* e *publireportages*.

La direttiva 2007/65/CE introduce il concetto generale di comunicazione commerciale audiovisiva e fornisce un insieme minimo di norme sulle comunicazioni commerciali audiovisive applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi.

Per quanto riguarda la pubblicità, viene abolito il limite di tempo giornaliero ad essa dedicato, ma mantenuto il tetto di 12 minuti per ora d'orologio. La norma precedente, che prevedeva la necessità di lasciare trascorrere 20 minuti tra un'interruzione pubblicitaria e l'altra, non si applica più. Resta tuttavia in vigore un regime specifico che prevede una sola interruzione pubblicitaria per ogni segmento programmato di 30 minuti per le opere cinematografiche, i film prodotti per la televisione e i notiziari.

L'inserimento di prodotti viene disciplinato per la prima volta. In linea di principio l'inserimento di prodotti è proibito, ma può essere ammissibile in alcuni programmi: opere cinematografiche, serie e film prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero a meno che lo Stato membro decida altrimenti. L'inserimento di prodotti costituito dalla fornitura gratuita di beni o servizi quali aiuti alla produzione e premi è consentito in tutti i tipi di programmi. Qualora sia ammissibile, dietro pagamento o meno, l'inserimento di prodotti deve ottemperare a determinate norme, ossia rispettare la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media, non incoraggiare l'acquisto o la locazione dei beni o dei servizi in questione, non dare loro indebito rilievo e soddisfare l'obbligo di informare i telespettatori dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. In ogni caso è proibito l'inserimento di prodotti a base di tabacco (o di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione di prodotti a base di tabacco) e di medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.

Infine, gli Stati membri vengono invitati a incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi a elaborare codici di condotta relativi alle comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate inserite nei programmi per bambini che pubblicizzano prodotti alimentari o bevande contenenti zuccheri, grassi o sale.

2.6. Tutela dei minori e dell'ordine pubblico (articoli 2 bis, 22 e 22 bis/nuovi articoli 2 bis, 22 e 3 ter)

In seguito a tre denunce da parte del Consiglio superiore della radio e della televisione turca (*Radyo Televizyon Üst Kurulu*, RTÜK), nel maggio 2007 l'ente radiotelevisivo danese ha stabilito che i programmi dell'emittente curda ROJ TV non contenevano alcun incitamento all'odio.

Nel giugno 2008 il governo tedesco ha vietato la diffusione di tutti i programmi di ROJ TV in Germania a seguito della violazione della legge penale perpetrata da questa emittente sostenendo il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), gruppo inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Si è inoltre ritenuto che ROJ TV sia contraria alla promozione dell'amicizia tra le nazioni, costituisca un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico e violi la dignità umana.

Nel novembre 2008 il governo tedesco ha vietato la diffusione di tutti i programmi di Al-Manar TV in Germania dopo aver riscontrato che "lo scopo e l'attività di

Al-Manar consistono nel sostenere, difendere e incitare all'uso della violenza come mezzo per raggiungere obiettivi politici e religiosi". L'ordinanza non si limita a proibire la diffusione e la ritrasmissione, ma vieta anche qualsiasi forma di sostegno a favore dell'emittente. Tuttavia, poiché Al-Manar TV non è soggetta alla giurisdizione di alcuno Stato membro, le disposizioni della DTSF non si applicano a questo servizio.

Nel dicembre 2008 il Consiglio superiore dell'audiovisivo (CSA, *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*) francese ha chiesto all'operatore satellitare Eutelsat di porre fine alla violazione, da parte dell'emittente palestinese Al-Aqsa TV, della normativa nazionale che dà attuazione alla DTSF in seguito all'incitamento all'odio riscontrato in alcuni dei programmi trasmessi.

Nuove norme introdotte dalla direttiva 2007/65/CE (nuovo articolo 3 *nonies*)

La direttiva 2007/65/CE introduce una disposizione sulla tutela dei minori per quanto riguarda i servizi a richiesta con la quale garantisce che i servizi di media audiovisivi il cui contenuto potrebbe nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta²³.

2.7. Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione

2.7.1. Riunioni del comitato di contatto²⁴

Le riunioni del comitato di contatto hanno avuto luogo il 20 novembre 2007 (25^a riunione), il 19 febbraio 2008 (26^a riunione), il 16 aprile 2008 (27^a riunione), il 18 giugno 2008 (28^a riunione) e il 16 dicembre 2008 (29^a riunione). I verbali di queste riunioni sono pubblicati sul sito Internet della Commissione²⁵.

Il comitato ha seguito da vicino il processo di recepimento della direttiva recentemente adottata negli Stati membri. Ha discusso tutte le nuove disposizioni riguardanti possibili questioni attuative quali i requisiti di trasparenza e gli obblighi di comunicazione futuri. Le delegazioni hanno inoltre approvato una procedura volta a garantire che l'applicazione dei criteri sussidiari di giurisdizione sia priva di ripercussioni negative.

2.7.2. Riunioni con le autorità di regolamentazione

Le riunioni con le autorità di regolamentazione hanno avuto luogo il 30 ottobre 2007 e il 4 luglio 2008. L'obiettivo era avere uno scambio di opinioni sulle nuove disposizioni contenute nella direttiva ora ridenominata DSMAV e aggiornare le

²³ Tra le azioni intraprese nel campo della tutela dei minori figura anche una Comunicazione sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi, adottata dalla Commissione il 22 aprile 2008 [COM(2008)207 definitivo del 22.4.2008]. La comunicazione affronta alcune questioni tra cui l'adozione, da parte degli Stati membri, dei sistemi di classificazione PEGI e PEGI online.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 23 *bis* della direttiva, è istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione, composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Tra i suoi compiti figura la discussione di questioni riguardanti l'attuazione della direttiva.

²⁵ http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.

autorità di regolamentazione attraverso discussioni con il comitato di contatto. La Commissione ha inoltre partecipato in qualità di osservatore alle riunioni della Piattaforma europea delle autorità di regolamentazione (EPRA). L'articolo 23 ter della DSMAV rafforza l'obbligo di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.

3. ASPETTI INTERNAZIONALI

3.1. Allargamento – previsioni

Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Il 18 dicembre 2008, dopo l'allineamento della legislazione croata alla DTSF, il Consiglio dell'Unione europea ha chiuso provvisoriamente il capitolo 10 dei negoziati di adesione sulla società dell'informazione e i media e, sempre in quella data, ha deciso di aprire lo stesso capitolo negoziale con la Turchia sulla base dell'allineamento di compromesso della legislazione audiovisiva turca con la legislazione comunitaria in materia audiovisiva.

Quanto ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), la Commissione persegue una strategia di convergenza delle politiche audiovisive di tali paesi con le norme europee sui media, in cooperazione con il Consiglio d'Europa. La Commissione sorveglia il processo, prestando particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative e giudiziarie.

3.2. Quadro internazionale relativo alla diversità culturale

La Comunità ha adottato misure per attuare la Convenzione sulla tutela e la promozione della diversità delle espressioni culturali dell'UNESCO nelle sue politiche. Estendendo la definizione di opere europee alle opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità e paesi terzi, la DSMAV favorisce una maggiore apertura alla cooperazione internazionale, allo scopo di promuovere la diversità culturale creando nuove opportunità per aumentare la circolazione delle opere audiovisive. Il Protocollo di cooperazione culturale dell'accordo di partenariato economico, sottoscritto con 14 paesi dei Caraibi del gruppo CARIFORUM²⁶ nell'ottobre 2008, è il primo APE in cui è stato applicato questo approccio.

3.3. Cooperazione con il Consiglio d'Europa

Il 14 maggio 2007 la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno presentato un riesame della proposta di legge sulla radiodiffusione digitale dell'Albania.

²⁶ Composto da tutti gli Stati dei Caraibi (tranne Haiti) aderenti al CARICOM (Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago) e dalla Repubblica dominicana. L'accordo, sottoscritto il 15 ottobre 2008 con 13 di questi paesi, è stato firmato dalla Guyana in data 20 ottobre 2008.

Il 28 aprile 2008 la Commissione europea, in collaborazione con il Consiglio d'Europa e l'OSCE, ha organizzato un workshop di esperti sull'indipendenza dei media e le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).

L'1 e 2 dicembre 2008 la Commissione europea ha invitato gli operatori dei media dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia a un seminario svoltosi a Istanbul sulla DSMAV e la digitalizzazione della televisione²⁷.

4. PROSSIMA RELAZIONE

L'articolo 26 della direttiva ridenominata DSMAV stabilisce che entro il 19 dicembre 2011, e successivamente ogni tre anni, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della direttiva e, se necessario, elaborare ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri²⁸. La relazione deve anche valutare la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione. Gli Stati membri dovranno quindi riferire alla Commissione in merito alle varie questioni elencate, all'accessibilità dei servizi di media audiovisivi da parte di persone con disabilità visiva o uditiva nonché ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione.

5. CONCLUSIONI

Questa relazione dimostra che la direttiva "Televisione senza frontiere" continua ad essere un mezzo efficace per garantire la libera circolazione dei servizi di radiodiffusione assicurando al contempo un livello adeguato di tutela dei consumatori e promozione delle opere europee. Le procedure di infrazione relative all'applicazione delle norme in materia di pubblicità evidenziano la necessità di seguirne attentamente l'attuazione. Tuttavia, come indicato nella precedente relazione, era necessario rivedere il quadro giuridico per far fronte agli sviluppi tecnologici e all'evoluzione del mercato. L'adozione della direttiva 2007/65/CE, che modifica sostanzialmente la DTSF e ne cambia il titolo, risponde a queste varie questioni. L'adeguatezza del nuovo strumento continuerà a essere vagliata e sarà esaminata dalla Commissione nelle prossime relazioni.

²⁷

http://ec.europa.eu/avpolicy/ext/enlargement/index_en.htm

²⁸

A tal fine è stato avviato uno studio per lo sviluppo di criteri di valutazione dei livelli di alfabetizzazione mediatica. Il contratto è stato stipulato nell'ottobre 2008 e la relazione finale è prevista per luglio 2009.